

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1184 DEL 30/06/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
DEL DR. GIANNI TURCATO QUALE DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA DI
MEDICINA INTERNA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1190/25

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con istanza pervenuta con prot. n. 52171 del 4 giugno 2025, il dr. Gianni TURCATO ha chiesto la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie;
- agli atti dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" risulta che il dr. Gianni TURCATO è stato assunto come dirigente medico nella disciplina di medicina interna a tempo indeterminato con decorrenza dal giorno 17 gennaio 2022 e le dimissioni si sono perfezionate il giorno 6 maggio 2023;
- ai sensi delle vigenti disposizioni per l'acquisizione del personale dettate dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 65 del 27 gennaio 2025, l'Azienda dispone dell'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di medicina interna acquisita con nota dell'Area sanità e sociale n. 122669 del 10 marzo 2025.

Considerato che:

- il Direttore sanitario ha espresso parere favorevole alla ricostituzione del rapporto di lavoro dell'interessato;
- la possibilità di ricostituzione del rapporto di lavoro è prevista dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità stipulato il 23 gennaio 2024, il quale dispone che *"il dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere all'ultima Azienda o Ente con la quale è stato instaurato il rapporto di lavoro, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso"*;
- sulla richiesta di ricostituzione l'Azienda si pronuncia entro sessanta giorni;
- la ricostituzione del rapporto di lavoro è in ogni caso subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni e al mantenimento del possesso dei requisiti per l'assunzione nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;
- il dipendente è ricollocato nella medesima disciplina e qualifica dirigenziale rivestiti al momento delle dimissioni, nell'incarico professionale iniziale di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo II lett. d) del citato CCNL area sanità. Nei confronti del dirigente che abbia favorevolmente superato il quinquennio di servizio prima della cessazione del rapporto di lavoro, l'Azienda o Ente conferisce un incarico ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 (Tipologie d'incarico), 23 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure), 24 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure); - il dirigente è ricollocato nella fascia di esclusività maturata ai sensi dell'art. 64, comma 2 (Indennità di esclusività) al momento della cessazione del rapporto di lavoro; - con esclusione della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturata.

Dato atto che:

- la ricostituzione del rapporto di lavoro in favore dell'interessato comporta la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in forma scritta con i contenuti previsti dall'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità stipulato il 23 gennaio 2024;
- l'articolo 16, comma 11, del C.C.N.L. 23.01.2024 dispone che sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle Aziende ed Enti del comparto che lo abbiano già superato o abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato, con o senza soluzione di

continuità e almeno superiori a dodici mesi nella medesima qualifica e disciplina, presso la medesima Azienda o presso Aziende o Enti del comparto;

- l'assunzione di cui trattasi è coerente agli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale previsti dalle disposizioni regionali e rientra nel limite del costo complessivo previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 adottato con deliberazione n. 143 del 31 gennaio 2025.

Visti e richiamati:

- gli articoli 15 e 16 del C.C.N.L. dell'Area sanità stipulato il 23 gennaio 2024 in tema di contratto individuale di lavoro e di disciplina del periodo di prova;
- l'articolo 18 del medesimo C.C.N.L. in tema di ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 65 del 27 gennaio 2025;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 adottato con deliberazione n. 143 del 31 gennaio 2025.

Per quanto sopra il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di provvedere in merito alla richiesta di ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato pervenuta dal dr. Gianni TURCATO con la nota in premessa richiamata.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni indicate nelle premesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso con il dr. Gianni TURCATO, in qualità di dirigente medico a tempo pieno e indeterminato nella disciplina di medicina interna;
2. di precisare che la ricostituzione del rapporto di lavoro comporta la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 16 del C.C.N.L. 23.01.204, con esclusione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 16, comma 11, del medesimo C.C.N.L., subordinatamente alla verifica del mantenimento da parte dell'interessato dell'idoneità alle specifiche mansioni e degli altri requisiti previsti per l'assunzione;
3. di precisare altresì che dipendente è ricollocato nella medesima disciplina e qualifica dirigenziale rivestiti al momento delle dimissioni, nell'incarico professionale iniziale di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo II lett. d) del citato CCNL area sanità con le ulteriori precisazioni di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 23.01.204;

4. di precisare che la spesa derivante dal presente provvedimento rientra nel limite del costo complessivo del personale previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.